

Seregno, 3 ottobre 2011

A TUTTI I CLIENTI

Loro sedi

OGGETTO: **Manovra di ferragosto - D.L. 138/2011.**
Circolare informativa nr. 6/2011

Il Decreto Legge 138/08, convertito nella legge 148/2011, c.d. manovra di ferragosto, ha introdotto, tra le altre, una serie di novità in materia di entrate tributarie, che di seguito verranno esposte:

1. ALIQUOTA IVA AL 21%

Come è già stato comunicato telefonicamente prima dell'entrata in vigore, dal 17 settembre l'aliquota Iva ordinaria è passata dal 20 al 21 per cento. La linea di demarcazione tra il vecchio e il nuovo regime è tracciata dalla data di effettuazione dell'operazione: il 21% si applica alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 138/2011, ossia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" n. 216 del 16 settembre, quindi sabato 17 settembre.

A tal proposito è indispensabile definire il concetto di effettuazione dell'operazione, che in ambito Iva assume un significato variabile a seconda della natura dell'operazione considerata.

Per i beni mobili si deve fare riferimento alla data di spedizione o di consegna. La spedizione presuppone che il trasporto sia effettuato da un terzo soggetto, quindi l'operazione si considera effettuata con la consegna delle merci al vettore. Se, invece, il trasporto è effettuato con mezzi propri (o la vendita è senza trasporto) si fa riferimento alla data di consegna al cessionario.

Per i servizi il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento del corrispettivo. Pertanto, la data di ultimazione della prestazione non avrà alcuna influenza nella definizione della data di effettuazione dell'operazione, con la conseguenza che un servizio terminato prima dell'entrata in vigore della nuova aliquota, ma pagato solo successivamente, scontrerà il 21% di Iva.

Tuttavia, i suddetti momenti di effettuazione dell'operazione, sono derogati dalla fatturazione o dal pagamento anticipato. Nell'ipotesi di emissione della fattura, a prescindere, da qualsiasi altra valutazione, l'operazione si considera effettuata alla data di tale documento.

Analogamente, in caso di pagamento anticipato della cessione/prestazione non ancora effettuata, l'operazione si considererà effettuata a tale data.

Per gli immobili, infine l'effettuazione dell'operazione coincide con il momento di stipula del contratto con cui ne viene trasferita la proprietà.

2. STUDI DI SETTORE

E' stato stabilito che il "premio" per chi risulta congruo, consistente nell'inibizione degli accertamenti analitico-induttivi, basati su presunzioni semplici, fino al 40% dei ricavi dichiarati, si ottiene se il contribuente risulta congruo anche per l'anno precedente.

3. SOCIETA' DI COMODO

Dall'anno 2012, le società di comodo costituite in forma di società di capitale, devono assoggettare il reddito all'aliquota Ires del 38% anziché del 27,5%, quindi con una maggiorazione del 10,5%.

Sempre dal periodo d'imposta 2012, le società che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi (2009 -2010 – 2011) sono considerate non operative (di comodo), anche se hanno superato le soglie dei ricavi minimi.

4. BENI AZIENDALI

Dall'anno 2012 è stata introdotta una nuova ipotesi reddituale per i soci o i familiari che utilizzano beni delle imprese a titolo gratuito o comunque pagando un corrispettivo inferiore a quello determinato sulla base di un valore di mercato. La società o l'impresa, dal canto suo, non potrà dedurre i costi dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento.

E' stato previsto, inoltre, che l'impresa che concede in godimento i propri beni ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunichino all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento.

Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo corrisposto all'impresa dagli utilizzatori dei propri beni.

5. LIMITAZIONE DELL'USO DEL CONTANTE

Le novità riguardanti l'argomento sono state già comunicate con la precedente circolare n. 4 del 2 settembre 2011.

6. DETRAZIONI DEL 36%

Nelle compravendite effettuate dal 17 settembre 2011, le quote di detrazione Irpef del 36% non ancora utilizzate dal venditore dell'immobile ristrutturato, continueranno a rilevare in capo a quest'ultimo anche dopo l'atto di cessione, a meno che il contratto tra le parti preveda il loro trasferimento all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

7. SOSPENSIONE ISCRIZIONE ALL'ALBO O ALL'ORDINE PROFESSIONALE

La manovra di ferragosto, allo scopo di incrementare le entrate tributarie, ha introdotto a carico dei professionisti una sanzione accessoria a quella prevista in materia di violazioni concernenti l'omessa fatturazione di prestazioni professionali rese.

La nuova norma prevede che qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la fattura, compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento o precisazione, porgo distinti saluti.

Dott.ssa Giansiracusa Giuseppina